

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 888 in data 21-02-2019

OGGETTO : ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L. 241/1990. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA A FAVORE DELLA SOCIETA' VALECO SPA, DI BRISSOGNE, COME RINNOVATA CON P.D. N. 5661 DEL 20 DICEMBRE 2013, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006, PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA A SERVIZIO DEL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DI BRISSOGNE.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda, il Titolo III della Parte Terza e la Parte Quarta;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013, concernente il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata a favore della Società VALECO S.p.A. di Brissogne, con P.D. n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del titolo III-bis, parte seconda, del d.lgs. 152/2006;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7729 del 27 dicembre 2017, concernente la proroga tecnica di due anni, a partire dal 1° gennaio 2018, a favore della Società VALECO S.p.A. della validità del contratto sottoscritto in attuazione della DGR 5200/2002 per la gestione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, nonché della DGR 1372/2008 della discarica per rifiuti non pericolosi di Pontey;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5026 del 03 dicembre 2014 inerente l'adeguamento del sistema di raccolta, ricircolo e smaltimento del percolato di discarica;

- richiamata la nota pervenuta in data 31 dicembre 2018, prot. n. 2022, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in medesima data al prot. n. 8490/TA, con la quale la Società VALECO S.p.A. presenta la richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con Provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013 e con Provvedimento dirigenziale n. 2180 in data 18 maggio 2011, per la realizzazione dell'impianto di pretrattamento del percolato proveniente dalle discariche annesse al Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, con sede in Brissogne, Loc. L'Ile Blonde, 1;

- preso atto degli esiti positivi della conferenza dei servizi svoltasi in modalità simultanea in data 29 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., convocata con nota prot. n. 390/TA del 16 gennaio 2019, il cui verbale è stato inviato alle parti intervenute con nota prot. n. 852/TA del 30 gennaio 2019;

- rilevato che nell'ambito della conferenza dei servizi non sono stati acquisiti atti di dissenso non superabili, e che, viceversa, sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato, anche impliciti, o che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, così come risulta dalla documentazione pervenuta a seguito della conclusione della Conferenza dei servizi sopra richiamata, ed in particolare:

- parere favorevole condizionato dell'ARPA VDA, di cui alla nota in data 25 gennaio 2019 prot. n. 899 e acquisito agli atti da questa amministrazione in medesima data al prot. n. 710/TA;
- parere favorevole della S.C. Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda USL di cui alla nota in data 11 febbraio 2019 prot. n. 13625 e acquisito agli atti da questa amministrazione in medesima data al prot. n. 1197/TA, in merito al contenuto della nota di precisazioni inoltrata da VALECO S.p.A. in data 1° febbraio 2019, prot. n. 178/19 e acquisita agli atti da questa amministrazione in data 4 febbraio 2019 al prot. n. 961/TA, a seguito delle richieste di chiarimento evidenziate in sede di Conferenza dei servizi che non hanno implicato motivo ostativo all'esito positivo della stessa;

- ritenuto pertanto di dover adottare, ai sensi dell'art. 14-quater della l. 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi relativa all'approvazione della modifica all'autorizzazione rilasciata con la P.D. 5661/2013 e s.m.i., consistente nella realizzazione dell'impianto di pretrattamento di rifiuti liquidi costituiti da percolato di discarica avente Codice CER 19 07 03 aggiornando al contempo l'elenco delle categorie di rifiuto ammessi all'impianto;

- dato atto che quanto richiesto da VALECO S.p.A. si configura, ai sensi dell'articolo 29-nonies della Parte II, Titolo III-bis del D. Lgs. n. 152/2006, come una modifica non sostanziale dell'AIA rilasciata che comporta una modificazione dell'atto;

- preso atto del pagamento degli oneri istruttori da parte dell'azienda, calcolati secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1878/2017, come risultante dalla copia del bonifico bancario cui copia è stata acquisita in data 13 febbraio 2019 al prot. n. 1307/TA;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d'Aosta. Abrogazione

della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” ed in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 994 in data 20 agosto 2018 recante "Definizione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale", con decorrenza 17 settembre 2018;"

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29/07/2016 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

1. di adottare, ai sensi dell’art. 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi;
2. di approvare la modifica non sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013, concernente il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla VALECO S.p.A per la realizzazione dell’impianto di pretrattamento del percolato di discarica a servizio del centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne;
3. di autorizzare, ai sensi dell’articolo 208 della parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la realizzazione, l’esercizio e la gestione di tutte le opere previste per la realizzazione dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi così come specificate nel progetto approvato con il presente provvedimento;
4. di stabilire che l’impianto in questione potrà trattare esclusivamente il rifiuto liquido proveniente dall’impianto di rifiuti speciali non pericolosi di Pontey gestito da VALECO S.p.A., autorizzato con P.D. 725 del 23 dicembre 2012, avente codice C.E.R. 19 07 03 “Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02”, oltre al refluo proveniente dal centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne;
5. di stabilire che, in base a quanto indicato al punto precedente, il punto 6) del P.D. 5661/2013 venga integrato con il seguente codice C.E.R.:
 - 19 07 Percolato di discarica
 - 19 07 03 Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02;
6. di stabilire che il gestore dovrà comunicare all’Autorità ambientale la data di avvio della realizzazione delle nuove opere con un preavviso di almeno 10 giorni, trasmettendo al contempo il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori e il direttore dei lavori;
7. di stabilire che il gestore deve comunicare all’Autorità ambientale la data di termine dei lavori entro i successivi dieci giorni dalla stessa, nonché il nominativo del collaudatore e copia della documentazione inerente i collaudi deve essere trasmessa in copia al termine delle operazioni;

8. di stabilire che il gestore deve comunicare all'autorità ambientale la data di messa in esercizio dell'impianto, la quale farà da riferimento per l'avvio delle indagini previste ai punti 10 e 11 e della seguente data di messa a regime, come prevista al punto successivo;
9. di prevedere che, in base a quanto emerso in sede di conferenza dei servizi di cui alla premessa, la messa a regime dell'impianto abbia durata di 12 mesi a partire dalla data di messa in esercizio;
10. di prevedere che il gestore dell'impianto, in base a quanto emerso in sede di conferenza dei servizi di cui alla premessa, durante il periodo di messa a regime, effettui le seguenti determinazioni analitiche di caratterizzazione del refluo trattato come risultante in uscita dall'impianto e scaricato in pubblica fognatura, unitamente alla registrazione delle portate giornaliere allo scarico a partire dalla data di messa in esercizio dell'impianto:

Parametro	Modalità di campionamento	Frequenza analisi	Unità di misura	Metodica
pH	Campionamento medio composito su 3 ore	mensile	-	APAT CNR-IRSA 2060
Solidi sospesi totali		quindicinale	mg/l	APAT CNR-IRSA 2090
BOD5		quindicinale	mg/l	APAT CNR-IRSA 5120
COD		quindicinale	mg/l	APAT CNR-IRSA 5130
Alluminio		mensile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3020
Arsenico		mensile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3020
Boro		mensile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3110
Cadmio		mensile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3020
Cromo totale		mensile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3020
Cromo VI		mensile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3150 C
Ferro		mensile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3020
Manganese		mensile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3020
Mercurio		mensile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3200
Nichel		mensile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3020
Piombo		mensile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3020
Rame		mensile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3020
Selenio		mensile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3020 o APAT CNR-IRSA 3260
Zinco		mensile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3020
Solfati		mensile	mg/l	APAT CNR-IRSA 4020
Cloruri		quindicinale	mg/l	APAT CNR-IRSA 4020
Fluoruri		mensile	mg/l	APAT CNR-IRSA 4100 o APAT CNR-IRSA 4020
Fosforo totale		quindicinale	mg/l	APAT CNR-IRSA 3020 o APAT CNR-IRSA 4110 A2
Azoto ammoniacale		quindicinale	mg/l	APAT CNR-IRSA 4030 o APAT CNR-IRSA 3030
Azoto nitroso		quindicinale	mg/l	APAT CNR-IRSA 4050 o APAT CNR-IRSA 4020
Azoto nitrico		quindicinale	mg/l	APAT CNR-IRSA 4020
Idrocarburi totali		mensile	mg/l	APAT CNR-IRSA 5160
Tensioattivi totali (calcolato come somma di anionici, ionici,		quindicinale	mg/l	---

cationici)				
Tensioattivi anionici		quindicinale	mg/l	APAT CNR-IRSA 5170
Tensioattivi non ionici		quindicinale	mg/l	APAT CNR-IRSA 5180
Tensioattivi cationici		quindicinale	mg/l	A discrezione dell'azienda tra quelle ufficiali

11. di stabilire che le indagini analitiche riportate al punto precedente, unitamente ai volumi di scarico registrati giornalmente, dovranno essere oggetto di rendicontazione trimestrale da parte del gestore dell'impianto agli enti individuati in sede di conferenza dei servizi (Autorità competente regionale in materia di AIA, Autorità competente regionale in materia di rifiuti, Corpo Forestale della Valle d'Aosta – ufficio vigilanza ambientale, A.R.P.A. VDA, Sub-ATO Mont Emilius) unitamente ad una relazione tecnica conclusiva da inviare contestualmente all'ultimo riepilogo trimestrale. Le rendicontazioni trimestrali e la relazione conclusiva dovranno essere inviate agli enti indicati entro due mesi dalla conclusione del pertinente periodo di indagine;
12. di stabilire che, in base a quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. 152/2006, per il periodo indicato al punto 9 e fino all'emanazione del provvedimento di recepimento dei risultati delle indagini previste, dovranno essere rispettati i limiti allo scarico in fognatura per quanto riguarda gli analiti di cui non è prevista una deroga dalla tabella 5, allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/2006, mentre per quanto riguarda gli altri parametri, compresi quelli per i quali è stata richiesta una deroga nella domanda di autorizzazione presentata, al fine di valutarne il limite di concentrazione allo scarico, si farà riferimento agli esiti delle indagini previste ai punti precedenti. Per quanto riguarda i parametri derogabili, i valori limite per lo scarico in fognatura sopra richiamati saranno presi a solo riferimento di confronto per la valutazione dell'entità dell'eventuale deroga da prevedere. Tale deroga dovrà essere valutata ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della legge regionale n. 88/1991 e sarà determinata mediante apposito provvedimento che dovrà essere emesso entro due mesi dall'invio da parte del gestore della relazione conclusiva. In tale provvedimento dovrà essere definito anche il volume massimo annuo scaricabile dall'impianto nella pubblica fognatura;
13. di stabilire che non vengano effettuate misure di controllo fiscale al punto di scarico in pubblica fognatura fino all'emanazione del provvedimento di definizione delle deroghe di cui al punto precedente;
14. di stabilire che il gestore dovrà prevedere un idoneo punto di campionamento allo scarico in fognatura da individuare in accordo con l'Autorità di controllo, secondo quanto previsto in sede di conferenza dei servizi, dandone comunicazione all'Autorità competente;
15. di stabilire che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208 della parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'approvazione di cui al presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali e comunali, costituisce ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;
16. di confermare che il gestore dovrà dare evidenza della tenuta delle vasche dell'impianto secondo le modalità e frequenze previste nel piano di sorveglianza e controllo approvato;

17. di stabilire che il gestore dovrà effettuare le analisi di caratterizzazione del percolato previsti dal piano di sorveglianza e controllo presso la vasca contenente il percolato da trattare (VRPT) anziché presso la vasca di miscelazione;
18. di stabilire che è fatta salva ogni altra prescrizione generale afferente alla gestione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne già fissata dall'A.I.A. attualmente in corso di validità;
19. di stabilire che, per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia ambientale;
20. di stabilire che la Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela della qualità dell'aria notifichi il presente provvedimento alla società VALECO S.p.A., alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione regionale;
21. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 22/02/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO